

BREVE STORIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1859

La storia dell'istruzione e formazione professionale in Italia ha origini lontane. Le prime norme risalgono al 1859, alla legge Casati, la quale, nel definire il primo assetto del sistema dell'istruzione in Italia, trasferì allo Stato l'impegno finanziario per l'istruzione professionale

1928

Passano alla competenza del Ministero della Pubblica Istruzione i corsi per la formazione pratica dei lavoratori.

1938

Nascono accanto agli Istituti Tecnici e alle Scuole Tecniche gli Istituti Professionali, il cui avvio è però bloccato dallo scoppio della guerra.

1948

L'articolo 117 della Costituzione assegna alle Regioni le norme legislative in materia di "istruzione artigiana e professionale", e l'art. 118 delega alle stesse le relative funzioni amministrative.

1949

La Legge 264, che rimarrà sino agli anni Settanta il principale strumento normativo del sistema di formazione professionale, disciplina per la prima volta la materia dell'addestramento professionale e lo assegna al Ministero del Lavoro. La legge si rivolge ad un'utenza esclusivamente adulta; provvede sia alla riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, sia a quella di manodopera già occupata di età non superiore ai 45 anni. L'organizzazione dei corsi di addestramento professionale viene assegnata sia alle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso grossi enti parastatali - INACLI (industria) e ENALC (commercio), e nel 1958 l'INIASA (artigianato) -, sia a enti, istituzioni, associazioni, centri di formazione di varia natura e matrice.

1951

Sono estesi ai giovani i corsi di addestramento professionale, ponendo le basi per lo sviluppo di quella formazione professionale iniziale che sarà destinata a divenire per molto tempo la parte più consistente dell'intero sistema di formazione professionale regionale.

1955

La Legge 25 istituisce ufficialmente l'apprendistato e integra l'addestramento pratico con un "insegnamento complementare", volto a "conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale". L'apertura verso i giovani e il configurarsi di una funzione suppletiva rispetto alla scuola obbligano il nascente sistema di formazione professionale a strutturarsi in corsi lunghi e articolati, con programmi di studio parzialmente mutuati dai curricula scolastici.

1957

Nasce la CEE: il trattato di Roma istituisce il Fondo Sociale Europeo (articolo 123) e formula “principi generali per l’attuazione di una politica comune di formazione professionale” finalizzata, tra l’altro, a favorire lo “sviluppo armonioso delle economie nazionali e del mercato comune”. Il FSE, divenuto operativo nel 1960, giocherà un ruolo sempre più rilevante nello sviluppo della formazione professionale in Italia.

1962

L’istituzione della Scuola Media unica porta alla soppressione delle Scuole di Avviamento Professionale; gli Istituti Professionali prendono nuovo slancio, proseguendo quello sviluppo delineato e sostenuto dalla commissione Gonella (1947/49), che porterà alla graduale soppressione delle scuole tecniche.

1967

Gli Istituti Professionali di Stato hanno una sistemazione definitiva all’interno dell’istruzione secondaria superiore, e si collocano integralmente nella sfera di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.

1969

Viene modificato l’esame di maturità e viene resa quinquennale la durata della grandissima maggioranza degli Istituti Professionali; il biennio aggiuntivo alla qualifica triennale consente l’accesso a qualsiasi corso di laurea.

1972

Il D.P.R. n. 10 del 15 gennaio, emanato subito dopo la creazione delle Regioni, trasferisce le competenze ministeriali in materia di “istruzione artigiana e professionale” alle Regioni; si tratta del solo settore extrascolastico.

1973

Il DPR n. 478 del 30 giugno istituisce l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), che diventerà operativo il 1° febbraio 1974

1978

La legge 845 definisce, in modo più chiaro e articolato del DPR 10/72, le competenze regionali. E’ sancito definitivamente il dualismo fra “formazione professionale” regionale e “istruzione professionale” statale.

1992

Con Decreti Ministeriali vengono modificati i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di stato sulla base di un progetto denominato “Progetto 92” che introduce le tre aree (comune, di indirizzo e di approfondimento) con incremento degli insegnamenti di formazione generale.

1994

Con Decreto Ministeriale vengono modificati i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi di post qualifica degli istituti professionali di stato con introduzione di tre aree (comune, di indirizzo e di professionalizzazione) con un impianto orientato ad incrementare i rapporti con il mondo del lavoro.

1997

Si avvia la sperimentazione del “Progetto 2002”, adottato da alcuni istituti professionali, con una riduzione del numero delle ore di lezione settimanali.

Con la legge 59, delega il governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e i locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e i decreti legislativi collegati (Bassanini), si attua il passaggio di alcuni istituti professionali, privi di corsi quinquennali, alle Regioni (Dlgs. N.112 del 31 marzo 1998)

2001

Legge Costituzionale n.3 del 2001 , riforma del Titolo V .Nonostante i precedenti inequivocabili segnali, il nuovo art. 117 ha riproposto, con la forza di una norma costituzionale, sia l’anomalo dualismo italiano fra “formazione” e “istruzione” professionale, sia la vexata quaestio della separazione dell’istruzione professionale dal resto dell’istruzione secondaria superiore. L’art. 117 distingue infatti a) l’”istruzione”, sulla quale lo stato ha legislazione esclusiva in materia di “norme generali”, “livelli essenziali delle prestazioni” e detta i “principi fondamentali”per la legislazione concorrente delle regioni, e b) l’”istruzione e formazione professionale” demandata alla legislazione regionale, pur rimanendo i “livelli essenziali delle prestazioni” di competenza esclusiva dello Stato anche in questo settore.

2003

Legge 53 di riforma della scuola. L’art. 2 assicura “a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel “sistema di istruzione”, costituito dai licei e nel “sistema di istruzione e formazione professionale”.

Dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato. Mentre i licei hanno durata quinquennale (due bienni + un quinto anno); nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale i percorsi possono essere triennali e quadriennali, i percorsi quadriennali danno accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore e anche, previa frequenza di apposito corso annuale, all’esame di Stato e quindi all’Università. Il sistema assicura la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dai licei all’istruzione e formazione professionale, e viceversa.

2007

La legge n.40 riconduce nell’ambito del sistema di istruzione secondaria superiore gli istituti professionali e il Decreto ministeriale n.41 fissa in 36 ore l’orario settimanale delle lezioni con la soppressione dell’area di approfondimento.

2008

La commissione De Toni, costituita dal Ministro Fioroni, definisce, per il loro rilancio e la loro attualizzazione, una ipotesi di linee guida per la riforma degli istituti tecnici e professionali.

2008-2009

Legge 133 del 2008 prevede l'emanazione di regolamenti attuativi, ancora allo studio del governo, di revisione dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali.

Stato dei lavori
RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE
PROFESSIONALE